

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1520 del 04 dicembre 2023

Sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. L. n. 157/1992. L.R. n. 50/1993. Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Si provvede alla sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, dando atto delle risultanze istruttorie relative a tredici istanze, pervenute ai sensi della DGR n. 226/2022, approvate con Decreto n. 484/2023.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."* all'art. 15, commi 3 e 4, prevede che il proprietario o il conduttore che intenda vietare su di un fondo l'esercizio dell'attività venatoria possa inoltrare al Presidente della Giunta regionale motivata richiesta. Tale istanza viene accolta qualora non ostacoli l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della medesima L. n. 157/1992.

Si prevede altresì che la richiesta possa essere accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

La Regione del Veneto, all'art. 8, comma 7, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio."* ha previsto pertanto che: *"Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992."*

Con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 e con successiva DGR n. 226 dell'8 marzo 2022 sono state stabilite le modalità per la sottrazione dei fondi e si è approvato lo schema di Convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai fini della raccolta delle domande e la conservazione delle stesse, tramite l'utilizzo di un apposito applicativo informatico.

La disciplina di cui alla DGR n. 226/2022 prevede la trasmissione, da parte di AVEPA, delle istanze pervenute alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e l'istruttoria in capo all'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria, sulla scorta delle disposizioni di cui alla citata DGR n. 226/2022.

Nel frattempo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022- 2027, in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo.

Con sentenza n. 148 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che *"l'approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge [omissis]...consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell'ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell'istruttoria, sia dell'effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell'adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo"*.

In considerazione dell'obbligo giuridico in capo all'Amministrazione regionale di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte Costituzionale, disposto dall'articolo 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 che prevede che non possano trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali, il Consiglio regionale, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 01

agosto 2023, al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria, ha riassunto il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

Successivamente, sulla scorta delle valutazioni istruttorie della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Giunta regionale con DGR n. 1011 dell'11 agosto 2023 ha deliberato la riassunzione della citata DGR n. 226/2022 confermandone i contenuti.

Tale DGR n. 226/2022 disciplina altresì la fattispecie di sottrazione dei fondi *"B3) Attività di rilevante interesse economico, sociale, didattico-formativa o ambientale per le quali l'esercizio dell'attività venatoria è motivo di danno o disturbo"*, prevedendo, al paragrafo 4 dell'Allegato A della medesima DGR n. 226/2022, che le domande possono essere valutate annualmente, fatto salvo che il limite massimo previsto dell'1% del TASP calcolato a livello provinciale non risulti già raggiunto.

A conclusione della fase istruttoria, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con proprio Decreto n. 484 del 6 novembre 2023 *"Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. DGR n. 226/2022; Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023"*, ha approvato le risultanze istruttorie finali rappresentate nei seguenti allegati per i quali si propone l'adozione:

- **Allegato A** *"Report posizioni accolte totalmente"*, relativo alle istanze accolte di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022;
- **Allegato B** *"Report posizioni accolte parzialmente"*, relativo alle istanze parzialmente accolte di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022;
- **Allegato C** *"Report posizioni non accolte"*, relativo alle istanze non ammesse di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022.

Al fine di agevolare la lettura dei sopracitati report si ritiene utile rinviare all'Allegato D della DGR n. 78 del 26 gennaio 2023, denominato *"Istruzioni lettura tabelle"* che contiene la legenda dei contenuti degli allegati sopracitati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto"*;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali."*;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"*;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 *"Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25."*;

VISTA la DGR n. 1079 del 16 agosto 2019 *"Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo."*;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 relativa a "Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023";

VISTA la DGR n. 1011 dell'11 agosto 2023 "Riassunzione delle DGR n. 226 del 08/03/2022, DGR n. 1331 del 25/10/2022 e DGR n. 76 del 26/01/2023 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023."

VISTO il DPGR n. 36 del 15 aprile 2022 "Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. 33: tabelle perimetrali.";

VISTO il DDR n. 484 del 6 novembre 2023 "Approvazione delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria. DGR n. 226/2022; Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023.";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze istruttorie relative alle istanze di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, come approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 484 del 6 novembre 2023, ai sensi della L. n. 157/1992 e della L.R. n. 50/1993;
3. di approvare la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della L. n. 157/1992 e della L.R. n. 50/1993 come dettagliato al punto successivo;
4. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, i seguenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **Allegato A** "*Report posizioni accolte totalmente*", relativo alle istanze accolte di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022, come riassunta con DGR n. 1011/2023;
 - **Allegato B** "*Report posizioni accolte parzialmente*", relativo alle istanze parzialmente accolte di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022, come riassunta con DGR n. 1011/2023;
 - **Allegato C** "*Report posizioni non accolte*", relativo alle istanze non ammesse di sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, acquisite ai sensi della DGR n. 226/2022, come riassunta con DGR n. 1011/2023;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, nonchè dei procedimenti derivanti dalla sua adozione e delle eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.